

RISPARMIO ENERGETICO

La legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L'agevolazione è stata confermata nella misura del **65%** per le spese sostenute fino al **31/12/2017**.

La detrazione viene ripartita in **10 quote annuali** di pari importo.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il *criterio di cassa*, ovvero alla data del bonifico.

Sono ammessi all'agevolazione i seguenti **soggetti**:

- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, ovvero titolari di un diritto reale sull'immobile, i condomini per interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, chi detiene l'immobile in comodato, i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori;
- i contribuenti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Gli interventi interessati sono:

- installazione di **pannelli solari** per un massimo di € 60.000,00
- sostituzione degli **impianti di climatizzazione invernale** per un massimo di € 30.000,00 intesi caldaie a condensazione e condizionatori a pompa di calore: i condizionatori usufruiscono della detrazione se sostituiscono completamente l'impianto di riscaldamento; la caldaia a condensazione usufruisce della detrazione solo se vengono installate contestualmente le valvole termostatiche
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

Il bonifico va effettuato contestualmente all'emissione della fattura, su appositi bonifici messi a disposizione della Banca/Posta con le seguenti modalità:

- **indicare codice fiscale del soggetto che paga**
- **indicare codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento**
- **indicare in causale NUMERO E DATA DELLA FATTURA, con dicitura "risparmio energetico ex art.1 della L.296/2006 e ss mm".**

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario inoltre trasmettere entro 90 giorni dalla data di fine lavori all'**Enea** la documentazione in via telematica, collegandosi al sito www.acs.enea.it sul quale potrete trovare anche ulteriori informazioni utili, oltre a quelle disponibili sulla Guida dell'Agenzia delle Entrate. Tale pratica non viene da noi svolta.

Per le prestazioni di servizi relativi ad interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell' **iva ridotta al 10%**. Per le cessioni di beni l'aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l'appaltatore fornisce beni di valore significativo (caldaie, scaldabagni, condizionatori), l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della produzione (manodopera) considerato al netto del valore dei beni stessi.